

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011
Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. (11A04302)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-bis;

Viste le richieste pervenute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di proroga dei termini d'interesse, indicati nella tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessita' di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/comm. sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della commissione parlamentare per la semplificazione;

Decreta:

Art. 1

1. I termini di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 7, foglio n. 288

Tabella 1

... *Omissis* ...

... *Omissis* ...

<p>articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163- APPALTI</p>	<p>31 dicembre 2010 (31 marzo 2011 ex art. 1,co.1 DL 225/2010-L.10/2011)</p>	<p>31 dicembre 2011</p>	<p>Le disposizioni transitorie del d.lgs. 163/2006 in materia di dimostrazione dei requisiti riferiti agli esecutori di lavori pubblici (art. 253, comma 9-bis) e ai prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura ed ingegneria (art. 253, comma 15-bis), necessitano della ulteriore proroga fino al 31.12.2011; ciò in quanto, la difficile congiuntura economica recente ed attuale rende necessario protrarre la validità delle disposizioni volte ad agevolare la dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare degli operatori economici, mediante, ad esempio, l'utilizzo dei lavori svolti nei migliori cinque anni degli ultimi dieci anziché negli ultimi cinque anni.</p>
---	---	-------------------------	--

...*Omissis*...